FOGLIO INFORMATIVO
GARANZIE RICEVUTE
FIDEJUSSIONI, PEGNI, MANDATI DI CREDITO, PATTI DI RIACQUISTO

NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI
(D.LGS 385 DEL 01/09/1993 e successivi aggiornamenti)

INFORMAZIONI SULL' INTERMEDIARIO

Lisimm Leasing Immobiliare S.p.A.
Sede Legale: Via Cucchi 8, 24122, Bergamo. Tel. 035 219348
Sede Amministrativa: Via Garibaldi 13, 24067, Sarnico. Tel. 035 911167
www.lisimm.it - info@lisimm.it
Capitale Sociale Euro 6.000.000 i.v.
P. IVA. 01769430164 / Codice ABI n. 31083 / CCIAA n. 235035

In caso di offerta "Fuori Sede" compilare i riferimenti del soggetto che entra in contatto con il cliente:

Soggetto:_____Società:_____Qualifica:_____

Indirizzo:_____Numero di Telefono:_____E-mail:_____

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del presente documento dal soggetto sopraindicato:

Nome del Cliente:_____ Data e Firma del Cliente:_____

L'intermediario non commercializza questo prodotto attraverso tecniche di comunicazione a distanza.

CHE COSA SONO LE FIDEJUSSIONI, I PEGNI, I MANDATI DI CREDITO E I PATTI DI RIACQUISTO

Struttura e funzione economica

Fidejussione

Con il rilascio di una fideiussione, il fideiussore garantisce l'intermediario, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso l'intermediario stesso dal debitore garantito e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore dell'Intermediario stesso nell'interesse di altre persone. Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito. Annualmente il fideiussore viene informato, tramite comunicazione periodica, dell'esposizione bancaria del debitore garantito.

Pegno

Con questa garanzia – che può avere ad oggetto beni mobili o crediti – il garante (Cliente debitore o altro soggetto) assicura al creditore (Intermediario) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori. La garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento (c.d. spossessamento) che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa. Quando oggetto del pegno sono crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa.

Mandato di Credito artt. 1958-1959 c.c.

Con il rilascio di questa garanzia (di natura fideiussoria) la società Capogruppo garantisce l'intermediario, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso l'intermediario stesso dalle società del gruppo – debitore garantito - e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della intermediario stesso nell'interesse di altre persone. Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito.

Patto di (ri)acquisto

È un atto con il quale il garante (ovvero il fornitore del bene o un soggetto terzo) si obbliga per un determinato periodo a riacquistare (se fornitore) o ad acquistare (se soggetto terzo), ad un prezzo predeterminato, il bene concesso in locazione finanziaria all'Utilizzatore in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria. Il corrispettivo dell'acquisto/riacquisto è pari al valore risultante dalla tabella convenzionalmente redatta e riportata sul retro del patto di acquisto/riacquisto stesso, in corrispondenza dell'ultimo canone pagato dall'Utilizzatore con valuta da quella data e quindi con interessi nella misura prevista dal contratto di locazione finanziaria. Affinché il garante possa essere pienamente edotto delle condizioni economiche di quest'ultimo rapporto si rimanda ai Fogli Informativi predisposti per ogni singola tipologia di locazione finanziaria e comunque al documento di sintesi relativo allo specifico contratto di locazione finanziaria cui il patto di acquisto/riacquisto si riferisce.

Obblighi del Garante: Il Garante si impegna, nel caso di perfezionamento del contratto di leasing, ad acquistare ovvero a riacquistare il bene che ne è oggetto (il "Bene"), qualora il contratto di leasing venga risolto in via anticipata, per il corrispettivo convenuto con la Concedente secondo quanto indicato di seguito.

Il Garante accetta il Bene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento del (ri)acquisto, assumendosi ogni rischio connesso al cattivo funzionamento, ai vizi ovvero ai danni subiti dal Bene, e si fa carico di ottenere la consegna del Bene dall'Utilizzatore, liberando la Concedente da ogni correlativo obbligo che altrimenti le farebbe carico nella sua qualità di venditrice.

Obblighi della Concedente e facoltà del Garante: La Concedente è tenuta a comunicare al Garante se l'Utilizzatore sia inadempiente agli obblighi di pagamento derivanti dal contratto di leasing, cosicché il Garante possa sostituirsi all'Utilizzatore nell'adempimento delle obbligazioni facenti carico a quest'ultimo; in caso di mancato pagamento da parte del Garante entro 15 giorni dalla predetta comunicazione la Concedente sarà libera di provocare la risoluzione del contratto, con conseguente obbligo di (ri)acquisto del Bene a carico del Garante. Ogni spesa ed onere per il recupero del bene, ed eventuali imposte e tasse, sono a carico del Garante.

Principali rischi (generici e specifici)

Per le Fidejussioni ed i Mandati di Credito artt. 1958-1959 c.c., tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- Pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- Possibilità per il garante di dover rimborsare all' Intermediario le somme che l'intermediario stesso deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

Per i Pegni, tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- In caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, l'Intermediario può far vendere, con il preavviso pattuito, il bene dato a garanzia.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

VOCI DI COSTO	
Interessi di mora su ritardo pagamento	In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore/garante è tenuto a corrispondere all' Intermediario gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore.
Spese per invio documento di sintesi (e comunicazione periodica) annuale (a carico del debitore principale)	€ 0,00
Rilascio lettera liberatoria	€ 50,00

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Il cliente deve sostenere i seguenti ulteriori costi:

- **Imposte**: l'imposta di bollo sui contratti, per ogni contratto emesso, è a carico del Cliente nella misura prevista dalla legge.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Fidejussioni e Mandato di Credito

1. Il recesso del fideiussore dalla garanzia non è efficace nei confronti dell'Intermediario finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso cui è intrattenuto il rapporto e siano decorsi almeno 15 giorni lavorativi.
2. Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui il recesso è efficace nei confronti dell'Intermediario, ai sensi del precedente comma 1, di ogni altra obbligazione che venisse successivamente a sorgere o a maturare esclusivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato.
3. Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il fideiussore può recedere dalla fideiussione, con l'effetto che il fideiussore stesso sarà tenuto in ogni caso a garantire il debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è divenuto efficace ai sensi del precedente comma 1 e sia decorso il termine di presentazione degli assegni emessi dal debitore ed ancora in circolazione.

Pegni

1. In caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, l'Intermediario, senza pregiudizi per qualsiasi altro suo diritto od azione, può far vendere, con preavviso, dato in forma scritta, di *5* giorni ove il costituente sia un soggetto diverso dal debitore - in tutto od in parte ed anche in più riprese, con o senza incanto, i titoli costituiti in pegno a mezzo di intermediari autorizzati o di altra persona autorizzata a tali atti, ovvero, in mancanza, di ufficiale giudiziario.
2. In particolare, ove siano costituiti in pegno certificati rappresentativi di quote di partecipazione a fondi comuni di investimento, siano essi nominativi o al portatore, l'Intermediario nella sua qualità di creditrice pignoratizia è autorizzata, sempre nel rispetto dei termini di preavviso come sopra indicati, ad esercitare il diritto di riscatto sottoscrivendo la relativa domanda di rimborso.
3. Se i titoli costituiti in pegno sono emessi o circolanti all'estero, l'Intermediario ha facoltà di farli vendere all'estero nelle forme ivi praticate.
4. Sul prezzo netto ricavato l' Intermediario si rimborsa di ogni suo credito per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio. Intermediario
5. Ove siano costituiti in pegno libretti di risparmio al portatore o altri titoli rappresentativi di depositi bancari al portatore, liberi o vincolati, l' Intermediario, col preavviso di cui sopra, può soddisfarsi direttamente, anche durante il corso del vincolo, sulle somme depositate fino a concorrenza di quanto ad essa dovuto, applicando, nel caso di libretti o titoli vincolati a termine, le condizioni pattuite per il rimborso anticipato.
6. Se i libretti al portatore o altri titoli rappresentativi di depositi bancari al portatore sono emessi da altra banca, la banca creditrice pignoratizia, col preavviso di cui sopra, può esigere direttamente le somme depositate fino a concorrenza di quanto ad essa dovuto; nel caso in cui si tratti di libretti o di titoli vincolati a termine, essa - fermo restando quanto disposto dal comma 1 del presente articolo - può esigere le somme depositate alla scadenza oppure anche durante il corso del vincolo alle condizioni pattuite, sempreché il rimborso anticipato sia consentito dalla banca emittente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Il recesso provoca la chiusura del contratto immediatamente.

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo all' intermediari:

- per lettera raccomandata A/R all'indirizzo: Lisimm Leasing Immobiliare S.p.A. - Via Giuseppe Garibaldi 13 - 24067 Sarnico - BG;
- all'indirizzo PEC lisimm@legalmail.it
- all'indirizzo di posta elettronica reclami@lisimm.it.

La Banca deve rispondere entro 30 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria il Cliente può rivolgersi:

- **all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito **www.arbitrobancariofinanziario.it**, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all' Intermediario, che si obbliga a stampare e a mettere a disposizione del Cliente la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario;

Per esperire il tentativo di mediazione previsto dal D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Lisimm Leasing Immobiliare S.p.A. possono ricorrere, alternativamente:

- al **Conciliatore Bancario Finanziario** – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, Organismo di conciliazione bancaria, iscritto nel Registro degli organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiesto all'intermediario;
- oppure **all'Organismo di Mediazione della C.C.I.A.A. di Bergamo**, iscritto nel Registro degli Organismi deputati alla gestione delle conciliazioni tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede in Bergamo, largo Belotti N. 16. Il Regolamento dell'Organismo può essere consultato sul sito www.bg.camcom.gov.it, oppure chiesto all'Intermediario.

LEGENDA

Intermediario/Concedente	Lisimm Leasing Immobiliare S.p.A.
Bene	Bene oggetto del contratto di leasing stipulato tra l'Utilizzatore e la Concedente.
Debitore principale/Utilizzatore	E' la persona che garantisce l'adempimento in favore della banca.
Fornitore	Colui che vende il bene oggetto di leasing alla Concedente
Garante	E' la persona/Ente/Società che rilascia la garanzia a favore dell'Intermediario
Gestione accentrata	Modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate.
Importo massimo garantito	E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale.
Mandante	E' il soggetto che rilascia il mandato di credito.
Obbligazioni contratte	Obbligazioni verso questa banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al nominativo garantito o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il contratto avente natura fideiussoria garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso questa banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di questa banca nell'interesse di terzi.
Pegno	Il pegno è il diritto reale di garanzia che il Garante concede al creditore su beni mobili non registrati, universalità di mobili, crediti ed altri diritti aventi per oggetto beni mobili.
Regresso	E' il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca.
Strumenti Finanziari	Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.
Strumenti finanziari dematerializzati	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritturazioni contabili.
Tipologia di Fideiussione	SPECIFICA: il Suo impegno è specifico, con il limite d'importo e con riferimento all'operazione citati nel contratto, per l'adempimento delle

	obbligazioni verso questa banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al nominativo garantito o a chi gli fosse subentrato, con riferimento alla predetta operazione. OMNIBUS: il Suo impegno è, con il limite d'importo indicato nel contratto, per l'adempimento delle obbligazioni verso questa banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al nominativo garantito o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. La fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso questa banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di questa banca nell'interesse di terzi. **Omnibus pro-quota non solidale** La fideiussione viene assunta nel senso che i garanti insieme garantiscono l'intero debito, ma ognuno nei limiti della propria quota, avendo sancito il beneficio della divisione ai sensi dell'art.1947 c.c. Ogni garante potrà essere chiamato a rispondere di quanto dovuto dal debitore principale esclusivamente entro il limite della propria quota rapportata all'effettivo debito esistente in quel momento senza che quindi possa trovare applicazione nella fattispecie il comma 2° dell'art.1947 c.c. **Omnibus pro-quota solidale** La fideiussione viene assunta nel senso che i garanti insieme garantiamo l'intero debito, ma ognuno nei limiti della propria quota. La Banca, per l'adempimento delle obbligazioni garantite, può rivolgersi anche ad uno solo dei fideiussori, nei limiti pattuiti, ovvero a tutti congiuntamente, affinché in concorso tra loro e pro - quota venga pagato l'intero debito. Indipendentemente dai limiti indicati dall'art.1947, secondo comma cod. civ., nel caso in cui uno o più dei fideiussori non provvedessero ad onorare in tutto o in parte il proprio impegno entro il termine di pagamento intimato per iscritto dalla Banca, la relativa quota sarà ripartita tra gli altri coobbligati in proporzione alle quote rispettivamente garantite e comunque fino a concorrenza dell'intero credito della Banca.